

STATUTO

**IMPRESA SOCIALE
COOPERATIVA ART. 32
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOSSOMBRONE PS VIA G.
FALCONE 14 INT.2

Numero REA: PS - 191394

Codice fiscale: 02555650411

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" all'atto Rep.n.ro 9647 Racc.n.ro 8259	
	IMPRESA SOCIALE COOPERATIVA ART. 32 ONLUS	
	"COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Articolo 32	
	<i>La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto</i>	
	<i>dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce</i>	
	<i>cure gratuite agli indigenti.</i>	
	<i>Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sa-</i>	
	<i>nitario se non per disposizione di legge. La legge non può in</i>	
	<i>nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della perso-</i>	
	<i>na umana."</i>	
	STATUTO	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita, con sede nel comune di Fossombrone (PU), la Coo-	
	perativa denominata "IMPRESA SOCIALE COOPERATIVA ART. 32 ON-	
	LUS"; Cooperativa Sociale di tipo A. Alla Cooperativa, per	
	quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle	
	leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto	
	compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata	
	o società per azioni ai sensi dell'art. 2519 cc. La Cooperati-	
	va potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rap-	
	presentanze, nei modi e termini di legge.	
	La Cooperativa ha la qualifica di "Impresa sociale" ai sensi	
	dell'Art. 1, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017 , n. 112.	
	Ai sensi e per gli effetti della D. L.vo 3 luglio 2017 , n.	
	117, la Cooperativa è costituita "Ente del terzo settore" ed	
	assume la denominazione "IMPRESA SOCIALE COOPERATIVA ART. 32 -	
	Ente del Terzo Settore".	
	La variazione della denominazione, come prevista dal comma 3,	
	è sospensivamente condizionata alla decorrenza del termine di	
	cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e, comunque, alla	
	prima operatività del Registro Unico del Terzo Settore e	
	all'iscrizione al medesimo.	
	A decorrere dal termine di cui al comma 4 cesserà l'efficacia	
	delle clausole statutarie incompatibili con la nuova discipli-	
	na degli Enti del Terzo Settore.	
	La sede della Cooperativa potrà essere modificata con delibera	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	ARTICOLO 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata illimitata.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fini speculativi o di lucro, lo scopo di perseguire l'interes-	
	se generale della comunità, la promozione, la tutela e la cura	
	della salute, l'integrazione sociale della persona, attraverso	
	attività di prevenzione primaria e tutela dell'ambiente, non-	
	ché mediante la gestione di servizi sanitari, socio-sanitari,	
	educativi e rieducativi ex art. 1 lettera a) legge 8 novembre	
	1991, n. 381.	

	Tramite la gestione in forma associata, i Soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo mutualistico della continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
	La Cooperativa promuove le proprie attività adottando un comportamento socialmente responsabile, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, degli utenti, dei fornitori, nonché del principio di leale collaborazione e cooperazione nei confronti della Pubblica Amministrazione e di ogni Ente con cui abbia rapporti.
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse del territorio e della comunità, del volontariato, dei fruitori dei servizi e degli altri enti o organizzazioni con finalità di solidarietà sociale.
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, la Cooperativa potrà instaurare con i propri Soci un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 legge 3 aprile 2001, n. 142. La Cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei Soci. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e Soci. Tali regolamenti, predisposti dall'Organo Amministrativo, devono essere approvati all'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
	La Cooperativa può aderire a Consorzi di cooperative e ad altre Organizzazioni senza fini di lucro.
	ARTICOLO 4 (Oggetto sociale)
	Considerata l'attività mutualistica, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto:
	a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, ovvero attraverso la partecipazione a società private, pubblico-private e ATI, le seguenti attività sanitarie, socio sanitarie e/o educative:
	- organizzazione e/o gestione di strutture e servizi di tipo sanitario, socio-sanitario e assistenziale
	- servizi di assistenza domiciliare, telesoccorso e teleassistenza, trasporto per soggetti in difficoltà
	- attività educativa domiciliare, attività ludico-educative di cura, attività didattico-espressive
	- reinserimento sociale e lavorativo
	- attività socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali (anche per soggetti

		con fragilità sociale);	
		b) svolgere attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, o aspiranti all'avvio di iniziative di piccola impresa o lavoro autonomo, anche a mezzo di corsi di formazione;	
		c) programmare e gestire attività per la prevenzione del disagio anche in accordo e in appoggio alle strutture pubbliche e private;	
		d) formare, informare e coinvolgere, circa gli impatti della qualità ambientale sulla salute, i pazienti, gli operatori sanitari, gli studenti, gli insegnanti, la popolazione in genere;	
		e) prestare consulenza a favore dei soci, degli Enti pubblici, della comunità in materia di tutela, miglioramento, risanamento dell'ambiente, al fine di prevenire, mitigare e rimuovere i rischi per la salute;	
		f) intraprendere ogni provvedimento in materia di tutela della salute e dell'ambiente, ivi compreso il ricorso alle azioni legali previste dall'ordinamento per rimuovere situazioni di rischio o pericolo per la salute, nonché nei confronti dei soggetti responsabili e/o inadempienti;	
		g) promuovere attività di aggregazione sul territorio;	
		h) redigere progetti educativi e formativi di trasmissione dei valori sui quali si fonda la Cooperativa;	
		i) programmare e gestire Comunità terapeutiche per persone in stato di dipendenza patologica e giovani in situazione di disagio;	
		j) accogliere i soggetti per i quali si prospetti come positiva un'esperienza di vita di gruppo;	
		k) promuovere incontri e riferimenti culturali per la formazione permanente;	
		l) evitare ogni forma di coazione della volontà dell'individuo assunta a metodo di intervento;	
		m) assumere nel proprio metodo di intervento l'appoggio e il coinvolgimento del nucleo familiare e della rete sociale e relazionale;	
		n) programmare e gestire attività finalizzate alla riabilitazione ed al reinserimento dei soggetti portatori di disagio;	
		o) svolgere attività di riabilitazione e reinserimento di soggetti dimessi o dimettenti dalle Comunità;	
		p) sensibilizzare le realtà presenti sul territorio istituendo, quando necessario, dei protocolli d'intesa tra la Cooperativa e le Organizzazioni di categoria;	
		q) gestire e coordinare altre strutture ed attività attinenti agli scopi (centri crisi, di pronta accoglienza, case alloggio, laboratori di apprendistato lavorativo, ecc.);	
		r) favorire il coordinamento e lo scambio di informazioni tra esperienze diverse costruendo reti di intervento in diversi ambiti;	
		s) stimolare e utilizzare correttamente il volontariato in	

	quanto principio cardine all'interno della comunità; t) ritenere il territorio, con le sue risorse, punto di riferimento obbligato.	
	Le attività di cui al punto a) del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per cui è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Destinatari dei servizi della cooperativa sono tutti i soggetti, soci e non soci, interessati alle attività dell'oggetto sociale, così come previste dallo scopo sociale, in armonia con le previsioni della "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" Nr. 328/2000 e delle norme istitutive e modificative del Servizio Sanitario Nazionale.	
	In conformità al disposto dell'Art. 32 Costituzione della Repubblica Italiana, i servizi sanitari, socio-sanitari e assistenziali saranno prestati a tutti gli individui, secondo criteri di appropriatezza, uguaglianza, equità e nel rigoroso rispetto dei diritti e delle scelte di cura di ciascuno. L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, accertata l'effettiva sussistenza delle condizioni in capo alla Cooperativa, può adottare appositi regolamenti per agevolare l'accesso a particolari tipologie di cure e prestazioni sanitarie e assistenziali escluse dai LEA - Livelli Essenziali di Assistenza, nonché alle prestazioni socio-sanitarie, da parte dei soggetti in condizioni di povertà.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa potrà ricevere prestiti da Soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	TITOLO III - SOCI	
	ARTICOLO 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono accedere alla qualifica	

	di Socio le persone fisiche con capacità di agire. Non possono essere Soci coloro che esercitano o abbiano inter- ressenza diretta in imprese identiche o affini a quella eser- citata dalla cooperativa, nonché coloro che hanno appalti o altri rapporti contrattuali nel settore sanitario, ad eccezio- ne del personale medico e sanitario.	
	La valutazione delle eventuali circostanze che comportano inammissibilità è sempre rimessa alla valutazione dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'Art. 6. Sono previste le seguenti categorie di soci:	
	a) Soci lavoratori	
	b) Soci volontari	
	c) Soci sovventori o finanziatori	
	d) Soci onorari	
	e) Soci fruitori	
	I Soci lavoratori prestano attività di lavoro remunera to. Es- si perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i Soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordi- nata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni la- vorative dei Soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere Soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto del- la Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiun- gimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. E' fatto divieto ai Soci lavoratori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identi- ci scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concor- renti, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Ammini- strazione.	
	ARTICOLO 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all'Or- gano Amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:	
	a) cognome e nome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale;	
	b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà essere inferiore, né superiore, al limite mi- nimo e massimo fissato dalla legge.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secon- do criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutuali-	

	stico e l'attività svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei Soci. L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	ARTICOLO 7 (Diritti, obblighi e responsabilità del Socio)	
	I Soci hanno diritto di:	
	a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;	
	b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali. In nessun caso la qualifica di Socio potrà comportare priorità, precedenza o preferenza nell'erogazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e assistenziali, né diversa qualità delle prestazioni, delle cure, dell'assistenza; quest'ultime, conformemente allo scopo mutualistico e all'oggetto sociale della cooperativa, dovranno essere assicurate a ciascun individuo, senza distinzioni, discriminazioni ed eccezioni, ma esclusivamente secondo criteri di necessità, appropriatezza ed urgenza.	
	c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti che si riferiscono alla gestione sociale;	
	d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i Soci sono obbligati a:	
	a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttoria della domanda di ammissione;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa;	
	c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	La responsabilità del Socio per le obbligazioni della Coopera-	

tiva è limitata alla quota sociale sottoscritta.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro dei Soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ARTICOLO 8 (Perdita della qualità di Socio - Intrasferibilità della quota)

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le quote dei Soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri Soci con effetto verso la Cooperativa.

ARTICOLO 9 (Recesso del Socio)

Il Socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno novanta giorni. Il Socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo Amministrativo. Nel caso di Socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il Socio si risolve di diritto alla deliberazione di accoglimento del recesso adottata ai sensi dell'Art. 11.

ARTICOLO 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Società;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- d) che si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) nei casi inderogabilmente previsti dalla legge;
- g) che venga a trovarsi, anche non per sua volontà, in conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto agli scopi della Cooperativa;
- Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del Socio lavoratore che abbia risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.

	La procedura di esclusione è intrapresa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con comunicazione scritta di avvio del procedimento, mediante la quale il Socio deve essere edotto delle le ragioni dell'avvio della procedura e della possibilità di far pervenire eventuali osservazioni e controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione medesima.	
	ARTICOLO 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Nei casi di recesso e di esclusione delibera l'Organo Amministrativo entro novanta giorni dalla data dell'istanza di recesso o della comunicazione dell'avvio della procedura di esclusione. Le deliberazioni sono comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione di accoglimento del recesso o di esclusione del Socio lavoratore consegue le risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	ARTICOLO 12 (Liquidazione)	
	I Soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo articolo 21, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Se il Socio receduto o escluso non richiede il rimborso della quota e dell'eventuale sovrapprezzo entro l'anno successivo al recesso o all'esclusione, tali importi saranno accorpati provvisoriamente in apposita riserva.	
	ARTICOLO 13 (Morte del Socio)	
	In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12. Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	ARTICOLO 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-	

vo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile. Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del Socio defunto.

TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31/01/92 n. 59. Possono essere Soci sovventori anche persone giuridiche, Società di persone, Enti e Associazioni.

ARTICOLO 16 (Conferimento e quote dei Soci sovventori)

I conferimenti dei Soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale. Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da insieme di quote trasferibili con un minimo di 20 (venti) quote.

I versamenti delle quote sottoscritte dai Soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo. Le quote sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di Socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei Soci.

ARTICOLO 17 (Alienazione delle quote dei Soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le quote dei Soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo. Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla Cooperativa ed agli altri Soci della medesima. La Cooperativa può acquistare o rimborsare le quote dei propri Soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle quote non può eccedere il valore originario di acquisto delle medesime. Il Socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato

		gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il Socio potrà vendere a chiunque.
		ARTICOLO 18 (Deliberazione di emissione)
		L'assemblea stabilisce:
		a) l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili dai Soci sovventori;
		b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei Soci cooperatori sulle quote;
		c) il termine minimo di durata del conferimento;
		d) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;
		e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
		A tutti i detentori delle quote di sovvenzione spetta un voto ogni 20 (venti) quote sino ad un massimo di cinque voti. I Soci sovventori persona giuridica, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.
		I voti attribuiti ai Soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i Soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati.
		Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai Soci ordinari.
		ARTICOLO 19 (Recesso dei Soci sovventori)
		Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai Soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.
		TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
		ARTICOLO 20 (Elementi costitutivi)
		Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
		a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
		- dai conferimenti effettuati dai Soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
		- dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, confluenti nei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
		b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22;
		c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai Soci ai sensi del precedente articolo 7;
		d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

	e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai Soci sovventori;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.	
	ARTICOLO 21 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31/01/92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31/01/92 n. 59;	
	d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai Soci sovventori;	
	e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'articolo 20.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. L'Assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci unicamente in modo proporzionale alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici non altrimenti che nei modi dettati dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.	
	TITOLO VI - RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 22 (Decisioni dei Soci)	
	I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo Amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;	
	d) le deliberazioni di cui all'articolo 18 dello statuto;	

	e) le modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.	
	ARTICOLO 23 (Assemblea) Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d), e) ed f) del precedente articolo 22 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci, le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. L'Assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia. La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	ARTICOLO 24 (Costituzione e quorum deliberativi) L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la maggioranza dei voti dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.	
	ARTICOLO 25 (Elezione cariche sociali) Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.	
	ARTICOLO 26 (Voto) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Ciascun Socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i Soci sovventori si applica il precedente articolo 18, secondo comma. I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto. Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	ARTICOLO 27 (Presidenza dell'Assemblea) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	

	sa, col voto della maggioranza dei voti presenti. Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	ARTICOLO 28 (Amministrazione)	
	La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da quattro, sei o otto Consiglieri, tutti eletti dall'Assemblea fra i Soci aventi diritto di voto a norma dell'Art. 26.	
	Nei limiti di cui sopra l'Assemblea può integrare il Consiglio di Amministrazione anche in corso di mandato. L'Organo Amministrativo rimane in carica per il mandato di tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei Soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	L'Organo Amministrativo nella sua interezza può essere prorogato per non più di due mandati successivi al primo.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere sempre rieletti alla scadenza del mandato.	
	Per il primo mandato il Consiglio di Amministrazione è nominato dai Soci con l'atto costitutivo.	
	Possono ricoprire il ruolo di Consigliere e Presidente dell'Organo Amministrativo i Soci che alla data dell'elezione abbiano maturato, a norma dell'Art. 26, il diritto di voto da almeno tre anni e che abbiano partecipato attivamente alla vita della Cooperativa a norma dell'Art. 7.	
	Non può essere nominato Presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore.	
	Il ruolo di Consigliere e Presidente della Cooperativa è incompatibile con cariche elettive nella pubblica amministrazione, nonché con ruoli dirigenziali eventualmente ricoperti presso le strutture e gli enti del servizio sanitario regionale e nazionale.	
	Al fine di favorire il confronto democratico e un'adeguata e informata partecipazione dei Soci all'Assemblea, i Soci che aspirano a ricoprire ruoli di amministrazione devono, a pena di inammissibilità, formalizzare la propria candidatura alla Cooperativa entro il 31 dicembre dell'ultimo esercizio del mandato in scadenza; il Consiglio di Amministrazione promuoverà iniziative volte all'informazione dei Soci anche attraverso incontri preassembleari.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di emanare regolamenti volti a favorire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Cooperativa.	
	Il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, autorizza il Presidente ad agire e/o a resistere in giudizio.	
	ARTICOLO 29 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	

	gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Ogni novanta giorni gli Organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
	Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire specifici Comitati tecnici aventi funzione esclusivamente consultiva e di garanzia. L'attività e le mansioni dei Comitati saranno disciplinate da apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'Art. 37.
	ARTICOLO 30 (Convocazioni e deliberazioni)
	L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in un determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; l'Organo Amministrativo, valutata l'eventualità del conflitto di interesse, può disporre l'esclusione dell'Amministratore dalla specifica decisione. Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
	ARTICOLO 31 (Integrazione del Consiglio)
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei Soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei Soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministra-

	zione è tenuto a far ricorso alla decisione dei Soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	ARTICOLO 32 (Compensi agli Amministratori)	
	I componenti il Consiglio di Amministrazione non sono retribuiti. Hanno diritto di essere rimborsati delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico, qualora autorizzate espressamente dal Consiglio di Amministrazione.	
	ARTICOLO 33 (Rappresentanza)	
	Il Presidente dell'Organo Amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti.	
	ARTICOLO 34 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai Soci che ne nominano il Presidente. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili per un solo mandato successivo al primo. Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da Revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 35 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	ARTICOLO 36 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso dei conferimenti effettuati dai Soci sovventori;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai Soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 21 lettera c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31/01/92, n. 59.	
	TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ARTICOLO 37 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, soprattutto disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i Soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	

17 di 18

Pratica esente da bollo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.